

il testo del contratto da stipulare con la "Praevidentia" per la riassicurazione all'Istituto dell'80% dei rischi che la Società stessa assumerà nell'esercizio del ramo vita. È presente che il contratto stesso è stato già approvato dal Consiglio della Società nei termini seguenti:

Fra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (in seguito designato, per brevità, come l'Istituto) e la "Praevidentia" - Società Anonima di Assicurazione Riassicurazione e Capitalizzazione - (in seguito denominato per brevità "Praevidentia") si conviene quanto segue:

Art. 1-

La "Praevidentia", avendo ottenuto di iniziare il suo lavoro diretto normale di assicurazione sulla vita con proprie tariffe e condizioni di polizza approvate con R. Decreto 27 luglio 1931. N. 18, cederà all'Istituto, il quale accetterà, l'80% di ciascun rischio assunto più le eventuali eccedenze che il 20% residuo presente in confronto ai massimi (pieni) che la "Praevidentia" intende non oltrepassare. Tali